

ARTICOLO 6

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. Coloro che, condividendo le finalità dell'Ente, desiderano diventare soci, fanno richiesta di ammissione al Consiglio direttivo o alla persona da esso indicata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali. L'ammissione **dei nuovi soci è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi**; è deliberata dal Consiglio direttivo che cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno dichiarato la piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statuarie e degli obblighi da queste derivanti e avranno versato la quota associativa annuale. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. Ai soci è rilasciata tessera associativa. ~~L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo.~~ L'eventuale rigetto della **domanda di ammissione** deve essere motivato e comunicato in

ARTICOLO 11

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria, convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Ente, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, nonché per quelle concernenti la trasformazione, fusione o scissione dell'Ente, occorre il voto favorevole di almeno **due terzi degli associati tre quarti dei soci aventi diritto al voto**, in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del segretario.

ARTICOLO 13 All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio direttivo;
- b) nominare e revocare i membri del Consiglio direttivo, il Presidente, l'Organo di controllo e l'Organo di revisione legale dei conti;
- c) fissare, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo e dal Comitato di garanzia;
- f) approvare eventuali regolamenti associativi e variazioni.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione: sciogliere l'Associazione e devolverne il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci ~~aderenti~~ aventi diritto al voto.
- b) deliberare sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo o dello Statuto.